

Comune di CASTENASO

(Provincia di Bologna)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 29.05.2012)

INDICE:

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale.

Art. 3 – Altre agevolazioni.

Art. 4 – Compensazione.

Art. 5 – Interessi.

Art. 6 – Importi minimi di versamento.

Art. 7 – Norma finale.

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Castenaso dell'Imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale.

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

Art. 3 – Altre agevolazioni.

1. Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS beneficiano di esenzione dal pagamento dell'IMU.
2. Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato beneficiano di una riduzione del 15 % dell'aliquota applicata ai fabbricati della categoria catastale di appartenenza .
3. Le esenzioni e/o agevolazioni di cui ai precedenti commi non operano nei confronti della quota d'imposta riservata allo Stato di cui all'art. 13 c. 11 D.L. n. 201/2011

Art. 4 – Compensazione.

1. Si applica anche all'imposta municipale propria la disciplina della compensazione di cui all'articolo 23 del Regolamento unico delle entrate tributarie comunali.

Art. 5 – Interessi.

1. Si applica anche all'imposta municipale propria la misura degli interessi di cui all'articolo 13 del Regolamento unico delle entrate tributarie comunali.

Art. 6 – Importi minimi di versamento.

1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di € 12,00, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

Art. 7 – Norma finale.

- 1 Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui:
 - all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992 e alla L. 44 del 26/04/2012 ,
 - al Regolamento unico delle entrate tributarie comunali,
 - ad ogni altra normativa successiva applicabile.